



COMUNE di SAN FRATELLO
Città Metropolitana di Messina

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica
del 23 maggio 2019 ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 2 del 09 luglio 2019

OGGETTO: Gestione residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata – Adozione intesa concordata tra OSL e Comune in conformità all'Atto di Orientamento dell'Osservatorio del Ministero dell'Interno sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del 26/10/2018

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di luglio alle ore 17:00, nella Sede comunale, il Commissario straordinario di liquidazione, nella persona del dr Giuseppe TORRE, assistito dal segretario del Comune di San Fratello, dr. Enrico SPALLINO

Il Commissario straordinario di liquidazione

Premesso

Che il Comune di San Fratello, con deliberazione, esecutiva, n. 1 del 21 marzo 2019, adottata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art 246 T.U.EE.LL, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

Che con D.P.R. in data 23 maggio 2019 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

Che in data 13 giugno 2019 il suddetto decreto è stato notificato al Commissario straordinario di liquidazione Dott. Giuseppe TORRE;

Che in data 18/06/2019 il dr. Giuseppe Torre, nella qualità di Commissario Straordinario di Liquidazione, in conformità a quanto prescritto dall'art. 252 del T.U.EE.LL. si è regolarmente insediato presso la Sede municipale del Comune di San Fratello;

- che in base all'art. 252 comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il **31 dicembre 2018**, stante che l'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'esercizio 2018, e conseguentemente provvede alla:

- rilevazione della massa passiva;

- acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;

- liquidazione e pagamento della massa passiva, dando atto che la massa passiva di propria competenza, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è costituita da:

1. debiti di bilancio al 31.12.2018;
2. debiti fuori bilancio al 31.12.2018;
3. debiti derivanti da procedure estinte;
4. debiti derivanti da transazioni.

- che l'art. 255 del TUEL, rubricato "**Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento**", stabilisce, al comma 10, che: "Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206"

Vista la nota prot. 5266 del 28/06/2019 con la quale il Sindaco del Comune di San Fratello dr. Salvatore SIDOTI PINTO, unitamente e congiuntamente al Segretario Comunale dr. Enrico SPALLINO hanno richiesto al Commissario Straordinario di Liquidazione di provvedere al pagamento dei SAL di pregressi lavori stante che le stesse risultavano inerenti a partite vincolate di bilancio, ovvero a fonti di finanziamento esterne appositamente destinate alla realizzazione di detto precipuo ed esclusivo scopo;

- Dato atto che la richiesta dell'amministrazione locale trova fondamento, in linea di principio, nella disposizione di cui all'art. 36, comma 2, d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con legge 21 giugno 2017, n. 96) è stato novellamente previsto che "In deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione."

- Che in base al comma 2 di tale ultima disposizione normativa, anzi: - "L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditor".

- Che detta norma, però, lungi dall'assumere concretamente carattere derogatorio di valenza generalizzata può valere soltanto in ipotesi del tutto peculiari e circostanziate che sono state chiarite e meglio enucleate dal successivo Atto di Orientamento dell'Osservatorio del Ministero dell'Interno sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del 26/10/2018 che ha fornito le linee guida per la corretta del combinato disposto dei due articoli ora citati che risultano a tutt'ora entrambi vigenti;

- Che, infatti, in base a quanto rilevato direttamente dallo stesso Commissario Straordinario con propria nota pec del 09/07/2019 "La norma in esame, infatti, ha posto semplicemente una parziale deroga ma non ha eliminato dal mondo giuridico il testo dell'art. 255, comma 10, del T.U.EE.LL. che lascia espressamente fuori dalla gestione dell'OSL le partite vincolate con ciò generando non poche problematiche applicative dei diversi istituti che, nonostante la sommarietà descrittiva utilizzata dal legislatore vanno, invece, utilizzate congiuntamente, a seconda i casi, previa verifica in concreto delle situazioni sottostanti;

- Visto l'Atto di Orientamento dell'Osservatorio del Ministero dell'Interno sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del 26/10/2018, nella parte riportata all'interno della citata nota

commissariale, con cui viene espressamente chiarito che l'intervento dell'OSL in simili circostanze possa semplicemente essere limitato a quei casi nei quali - *in base a valutazione prognostica da esercitare in sede di controllo istruttorio e preventivo* - non sia possibile rispettare il pareggio delle partite vincolate e si intraveda la concreta possibilità di insorgenza di debiti fuori bilancio.

- Che secondo quanto ulteriormente precisato, dall'Atto di orientamento del Ministero, la competenza dell'OSL va ritenuta -in via derogatoria- in quei limitati e particolari casi in cui si renda necessario intervenire proprio per evitare violazioni della par condicio da parte dei creditori e cioè, nei casi in cui, pur in presenza di eventuali pretese delle ditte o professionisti esecutori di lavori e/o servizi, che si rivelino aggiuntive rispetto a quelle che trovano copertura con i fondi vincolati, si possa consentire all'interessato di fruire di un regime di favore anche per la parte eccedente gli importi a destinazione vincolata che così profitterebbe del proprio formale status non rimanendo formalmente assoggettato, per detta parte eccedente, come invece sarebbe più corretto, alla procedura concorsuale di gestione della massa passiva;

- Che la verifica delle fattispecie da riportare integralmente alla gestione dell'OSL viene esplicitata direttamente dall'Atto di orientamento del 26/10/2018 (pag. 5) laddove vengono precisati i singoli casi nei quali occorre utilizzare particolare attenzione all'utilizzo delle somme vincolate;

- Che limitatamente a tali casi è quindi possibile un potenziale mutamento degli ambiti di competenza degli organi di gestione del Comune, e che tali ipotesi sono espressamente quelli in cui: - **“pur in presenza di una gestione vincolata, siano state assunte obbligazioni per importi superiori a quelli programmati e oggetto di copertura mediante le entrate vincolate e che tali obbligazioni siano qualificabili, al ricorrere dei presupposti previsti dalle norme vigenti, in termini di debiti fuori bilancio”**

- Che in base al citato atto di orientamento, al fine della corretta gestione delle partite vincolate e al fine della correlativa determinazione della competenza a provvedere risulta necessario formalizzare apposita intesa concordata tra OSL e Comune volta alla istruttoria condivisa avente il precipuo scopo di anticipare la conoscenza, da parte del Commissario Straordinario di Liquidazione, dei risultati di gestione delle partite vincolate lasciando in ogni caso all'Ente il compito di adottare gli atti di gestione e liquidazione di tutte quelle situazioni sostanziali che non incidano, in termini patrimonialistici, sul rispetto del necessario pareggio economico-finanziario delle somme vincolate.

- Che detta condizione può essere esclusa in base ad apposita attestazione, conseguente all'apposita istruttoria, le cui risultanze debbono emergere da ogni singolo provvedimento di liquidazione secondo cui il responsabile del procedimento di spesa certifichi per ogni S.A.L. o fattura ammessa a pagamento la corrispondenza dei dati di spesa rispetto ai correlativi impegni previsti in bilancio agli appositi stanziamenti derivanti da finanziamento esterno ed aventi natura vincolata;

- Che in mancanza della possibilità di detta attestazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dovrà respingere il provvedimento di liquidazione ed inviare gli atti al Commissario Straordinario di Liquidazione oltre che al revisore dei Conti per il seguito di rispettiva competenza;

- Che alla luce di quanto indicato nell'Atto di orientamento del Ministero dell'Interno del 26/10/2018, l'Organo straordinario di liquidazione può, in detti casi, includere i debiti fuori bilancio afferenti a gestioni vincolate nel piano di rilevazione della massa passiva e concludere eventuali accordi o transazioni con i creditori;

- Che attraverso detti passaggi, oltre a garantire la semplificazione e la funzionalità delle procedure di gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata nei Comuni dissestati si garantisce, in concreto, il coinvolgimento dell'Ente locale interessato e la sua funzione di supporti necessario, in termini conoscitivi, all'attività del Commissario

Straordinario di Liquidazione anche in relazione alla prosecuzione di eventuali progetti e/o programmi ad esse connessi;

- Che tali modalità consentono, peraltro, di avere piena certezza, da parte dell'OSL, circa la portata e la concreta attuazione dell'azione di risanamento da portarsi a compimento pur sempre in cooperazione con l'Ente Locale;

Visto

l'art. 255, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

l'art. 36 del D.L. 50/2017 (convertito con Legge 96/2017)

l'Atto di Orientamento dell'Osservatorio del Ministero dell'Interno sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del 26/10/2018;

il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

l'Ordinamento finanziario e contabile previsto dal T.U.EE.LL.

Delibera

in attuazione di quanto stabilito dall' Atto di Orientamento dell'Osservatorio del Ministero dell'Interno sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del 26/10/2018:

- di approvare il presente atto di intesa concordata tra OSL e Comune volto alla regolamentazione di appositi percorsi istruttori condivisi aventi il precipuo scopo di anticipare la conoscenza, da parte del Commissario Straordinario di Liquidazione, dei risultati di gestione delle partite vincolate lasciando in ogni caso all'Ente il compito di adottare gli atti di gestione e liquidazione di tutte quelle situazioni sostanziali che non incidano, in termini patrimonialistici, sul rispetto complessivo del necessario pareggio economico-finanziario delle somme vincolate.

- di dare atto, pertanto, che per il caso di gestione di partite vincolate trova diretta ed immediata applicazione nell'Ente la disciplina di cui all'art. 255, comma 10, del T.U.EE.LL. riservando, quindi gli ambiti di competenza del Commissario Straordinario di Liquidazione alle sole ipotesi i in cui pur in presenza di una gestione vincolata, siano state assunte dall'Ente obbligazioni per importi superiori a quelli programmati e oggetto di copertura mediante le entrate vincolate e che tali obbligazioni siano qualificabili, al ricorrere dei presupposti previsti dalle norme vigenti, in termini di debiti fuori bilancio;

- che detta condizione va preventivamente accertata in base ad apposita attestazione, conseguente ad approfondita istruttoria, le cui risultanze debbono emergere da ogni singolo provvedimento di liquidazione secondo cui, ai fini di quanto stabilito in via derogatoria dall'art. 36 del D.L. 50/2017, il responsabile del procedimento di spesa dovrà attestare all'interno di ogni atto di liquidazione di S.A.L. o di fatture ammessi a pagamento la natura del vincolo di destinazione, la provenienza di dette somme e la corrispondenza dei dati di spesa rispetto ai correlativi impegni previsti in bilancio ed allocati agli appositi stanziamenti derivanti da entrate aventi natura vincolata;

- che in mancanza dell'apposizione di detta attestazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dovrà respingere il provvedimento di liquidazione ed inviare gli atti al Commissario Straordinario di Liquidazione oltre che al Revisore dei Conti per il seguito di rispettiva competenza;

- Che alla luce di quanto indicato nell'Atto di orientamento del Ministero dell'Interno del 26/10/2018, l'Organo straordinario di liquidazione può, soltanto in detti casi, includere i debiti fuori bilancio afferenti a gestioni vincolate nel piano di rilevazione della massa passiva e concludere eventuali accordi o transazioni con i creditori;

- Che le misure organizzative e di cooperazione tra OSL e Comune poste in essere attraverso detti passaggi procedurali, oltre a garantire la semplificazione e la funzionalità delle procedure di gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata nei Comuni dissestati garantiscono, in concreto, il coinvolgimento dell'Ente locale interessato ed il compiuto esercizio della sua funzione di supporto necessario, in termini conoscitivi, all'attività del Commissario Straordinario di Liquidazione anche in relazione alla prosecuzione di eventuali progetti e/o programmi ad esse connessi;

- Che tali modalità consentono, peraltro, di avere piena certezza, da parte dell'OSL, circa la portata e la concreta attuazione dell'azione di risanamento da portarsi a compimento pur sempre in cooperazione con l'Ente Locale;

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i., e della L .R. 4411991 e s.m.i. a cura dell'Amministrazione comunale.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria:

al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale;

a S.E. Prefetto di Messina;

alla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Sicilia;

alla Corte dei Conti - Procura Regionale per la Sicilia;

al Revisore dei Conti del Comune di San Fratello, dr. Alfonso MUNDA

all'Istituto Tesoriere del Comune di San Fratello Banca di Credito Cooperativo della valle del Fitalia – Agenzia di Sant'Agata di Militello;

al Sindaco del Comune di san Fratello dr. Salvatore SIDOTI PINTO

al Segretario Comunale del Comune di San Fratello dr. Enrico Spallino

al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune Rag. Rubuano

dando atto, in ogni caso, che ai fini della concreta attivazione del presente atto di intesa concordata, è onere specifico della Giunta Municipale del Comune di San Fratello condividere espressamente il percorso operativo quivi delineato dall'Organo Straordinario di Liquidazione attraverso un propria conforme approvazione da valere anche quale ratifica complessiva delle misure organizzative stabilite in base all'Atto di orientamento del Ministero dell'Interno del 26/10/2018.

San Fratello, li 09/07/2019

Il Segretario Comunale

Dr. Enrico SPALLINO

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

dr. Giuseppe TORRE